



STATUTO della PROVINCIA di AVELLINO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Principi e finalità generali dell'ente.

Art. 1 Principi generali

1. La Provincia di Avellino è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.

Art. 2 Finalità e Funzioni

1. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività verso obiettivi di partecipazione dei cittadini e degli enti locali alle scelte politiche della comunità, perseguendo il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente.

2. La Provincia garantisce pari dignità alle minoranze linguistiche del proprio territorio, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi. Riconosce, tutela e valorizza la presenza sul proprio territorio dell'isola alloglotta di Greci.

3. La Provincia è titolare di funzioni proprie e ad essa attribuite, trasferite o delegate.

4. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare ed organizzativa nonché di autonomia impositiva e finanziaria, nei limiti delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3 Rapporti con i Comuni

1. La Provincia è ente di secondo livello che impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio. D'intesa con la Regione può individuare zone omogenee per l'esercizio associato delle funzioni comunali e l'eventuale decentramento delle funzioni provinciali.

2. La Provincia garantisce con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della

gestione associata delle funzioni comunali presso le Unioni dei Comuni, nonché la realizzazione di sinergie gestionali nell'esercizio delle funzioni conferite alle Unioni da parte dell'Ente e dei Comuni.

Art. 4

Sede, Stemma e Gonfalone

1. La Provincia ha sede in Avellino presso Palazzo Caracciolo.
2. La Provincia ha un proprio stemma e un gonfalone, stabiliti dal Consiglio Provinciale.
3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e dei casi di rappresentanza, sono vietati.

TITOLO II

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 5

Trasparenza e accesso agli atti

1. La Provincia assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale sulla rete internet, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.
2. In conformità alla legislazione in vigore e al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei documenti e delle informazioni, la Provincia adotta un Regolamento sulla trasparenza che contiene anche le regole e le procedure per garantire i diritti dei cittadini alla piena conoscibilità delle informazioni pubbliche, di atti e documenti.
3. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Provincia assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati.

Art. 6

Cittadinanza digitale

1. Tutti i cittadini e i comuni della provincia hanno eguale diritto di accedere alla rete internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico, sociale e territoriale. La Provincia si impegna a sviluppare iniziative adeguate per garantire l'esercizio di tale diritto.
2. La Provincia assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete, promuovendo l'elaborazione e lo sviluppo delle forme di democrazia digitale.

Art. 7

Partecipazione popolare

1. La partecipazione si svolge in via primaria presso i Comuni del territorio provinciale, quali soggetti di prossimità a diretto contatto con i cittadini.
2. La Provincia sostiene e valorizza gli strumenti di partecipazione attivati dai Comuni, nei termini previsti dalla legge e dai rispettivi statuti, ed assicura il collegamento tra le esperienze di partecipazione comunali e i processi decisionali della Provincia, anche mediante la considerazione delle priorità emerse nei territori nell'ambito della pianificazione strategica.
3. Un apposito Regolamento disciplina forme di consultazione e partecipazione della popolazione, anche secondo modalità semplificate e informatiche, nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi, nonché la consultazione popolare tramite referendum, per questioni di rilevanza generale di competenza della Provincia.

Art. 8

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento.
2. Il regolamento individua, per ciascun tipo di procedimento:
 - a) il termine entro cui esso deve concludersi, stabilito valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione del provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti;
 - b) l'unità organizzativa responsabile.
3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche con i mezzi previsti dalla legge.

TITOLO III

RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 9

Il Governo di area vasta

1. Nell'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, indipendentemente dalla loro dimensione o ubicazione, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.

2. La Provincia promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.

Art. 10

Funzioni fondamentali

1. La Provincia approva e aggiorna ogni due anni il piano strategico provinciale, quale atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle sue funzioni in collaborazione con i Comuni e le Unioni di Comuni compresi nel territorio, con particolare riferimento all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per il territorio, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.

2. La Provincia esercita funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando ed aggiornando il piano territoriale di coordinamento che - in coerenza con gli indirizzi del piano strategico - comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità provinciale, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo, l'individuazione dei poli funzionali e industriali provinciali, nonché tutti gli altri contenuti previsti dalle leggi. Il piano territoriale generale ricomprende e sostituisce, in forma unitaria, i piani di settore, in conformità con la normativa statale e regionale vigente. Il piano territoriale fissa vincoli ed obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio; nel rispetto di quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi di competenza dei Comuni.

3. La Provincia è consapevole che lo sviluppo delle attività umane è dipendente dalla qualità degli ecosistemi che lo sostengono a livello locale e globale, che esistono limiti di sicurezza che non devono essere superati e che ciò pone inevitabilmente dei limiti alla crescita economica, quando questa è basata sul consumo delle risorse e produce rifiuti e sostanze inquinanti. Nel quadro delle funzioni che le sono attribuite, la Provincia cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future e persegue il contenimento del consumo del suolo.

4. La Provincia è proprietaria e gestisce, con compiti di manutenzione e sviluppo, la rete della viabilità provinciale e garantisce la gestione dei principali collegamenti sovra comunali. La Provincia verifica, con i Comuni,

singoli e associati, i segmenti del reticolo stradale da trasferire alla rete provinciale e quelli da trasferire ai Comuni o alle loro forme associative, destinando, eventualmente, le necessarie risorse.

5. La Provincia individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.

6. La Provincia persegue la realizzazione delle pari opportunità, agendo contro ogni discriminazione basata sul sesso e operando anche mediante azioni di contrasto alla povertà, di accesso all'istruzione e ai servizi socio-sanitari, di partecipazione al lavoro e allo sviluppo economico, nonché di accesso alle cariche istituzionali e ai processi decisionali.

Art. 11

Funzioni che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni del territorio

1. Al fine di garantire un armonico sviluppo di tutti i Comuni del territorio, la Provincia provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati del territorio, fornisce assistenza tecnica-amministrativa agli enti locali, promuove, d'intesa con i Comuni del territorio, lo svolgimento ottimale di funzioni strumentali in forma associata e la gestione unitaria dei servizi comunali, anche attraverso le Unioni di Comuni, le convenzioni e le fusioni di Comuni.

2. La Provincia presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni, singoli e associati, che la compongono, d'intesa con questi; in particolare, esercita funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

3. La Provincia può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

4. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità dei dipendenti. Nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, può provvedere al reclutamento, alla formazione e all'aggiornamento professionale di dipendenti comunali.

5. La Provincia promuove la migliore attuazione delle politiche e delle discipline in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza al fine di assicurare l'esercizio coordinato e omogeneo delle attività in cui queste si sviluppano a livello territoriale.

Art. 12

Servizi di rilevanza economica

1. La Provincia assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni.
2. Nell'ambito di una politica unitaria di innovazione e semplificazione, la Provincia ispira la propria azione al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, sulla base di iniziative mirate alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri amministrativi e dei costi anche in termini di tempo.
3. A tal fine, la Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, promuove le iniziative affinché la Regione e lo Stato le attribuiscono la gestione dei servizi di rilevanza economica, attraverso una revisione della legislazione che porti al superamento degli enti strumentali, degli organismi, delle strutture, delle agenzie e delle società che svolgono impropriamente compiti attribuiti alle autonomie locali.

TITOLO IV

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

Art. 13

Organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci la cui elezione è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Capo I

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 14

Ruolo e definizione del programma di governo

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.

2. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, la rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.

3. Il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute; nomina e revoca il Vicepresidente e conferisce deleghe ai Consiglieri, nel rispetto del principio di collegialità.

4. Il Presidente, all'atto dell'insediamento, nonché al seguito del rinnovo biennale del Consiglio Provinciale, presenta al Consiglio il documento programmatico di Governo.

5. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia sulla base delle proposte formulate dai Consiglieri entro il termine di giorni 10 dalla proclamazione degli eletti.

Art. 15

Competenze e funzioni del Presidente di Provincia

1. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:

- a) coordina l'attività dei consiglieri delegati;
- b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
- c) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
- d) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
- e) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi. Esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
- f) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina e revoca il Segretario provinciale, assegna le funzioni di

Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;

3. Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio Provinciale atti che rientrano nella propria competenza.

4. I provvedimenti del Presidente della Provincia possono essere resi immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione.

5. Su ogni proposta di provvedimento del Presidente che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel provvedimento presidenziale.

6. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, deve darne adeguata motivazione nel testo del provvedimento.

Art. 16

Dimissioni del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni del Presidente presentate al Consiglio Provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

Art. 17

Rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia

1. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia che deve essere indetta entro il termine di 60 giorni secondo le modalità fissate in apposito regolamento.

2. In caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso anche del Vicepresidente le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Consigliere più anziano sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Capo II

CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 18

Elezione, composizione e cessazione

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica.
2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.
4. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta. Sono previste Commissioni Consiliari il cui funzionamento è disciplinato da specifico Regolamento.
5. Le commissioni consiliari di cui al precedente comma nell'ambito della loro competenza per materia esplicano funzioni propositive ed istruttorie per gli atti deliberativi di competenza del Consiglio.

Art. 19

Autonomia del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, finanziaria e organizzativa.
2. Con norme regolamentari sono fissate le modalità per la fornitura al Consiglio dei servizi, delle attrezzature e delle risorse finanziarie.

Art. 20

Prima seduta del Consiglio provinciale

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.

Art. 21

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante convocazione da effettuarsi con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

2. Il Presidente della Provincia presiede il Consiglio e dispone l'ordine del giorno delle sedute consiliari. Il Consiglio Provinciale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno a meno che tutti i Consiglieri in carica non siano presenti e deliberino all'unanimità l'esame del nuovo argomento.

Art. 22

Sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio Provinciale si svolgono in idonee sedi istituzionali preventivamente identificate. Il Presidente della Provincia, per particolari esigenze, può convocare l'assemblea in un diverso luogo di riunione all'interno del territorio provinciale.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

1. 3. Con apposito regolamento sono disciplinate le norme generali di funzionamento del Consiglio Provinciale e gli obblighi di astensione dei consiglieri.

3. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati, escluso il Presidente della Provincia. In casi eccezionali, nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento, a seguito di seduta deserta, il Consiglio si riunisce, in seconda convocazione. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri, escluso il Presidente della Provincia, e l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 23

Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari.

2. Spetta al Consiglio Provinciale

- a) proporre lo Statuto dell'ente all'assemblea dei sindaci per l'adozione;
- b) approvare il documento unico di programmazione (DUP);
- c) approvare regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti;
- d) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia;

- e) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
- f) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari.
- g) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
- h) approvare gli indirizzi per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
- i) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;
- l) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai sensi di legge;
- m) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.

3. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni ad essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:

- strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
- cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
- pianificazione dei servizi di trasporto, in coerenza con la programmazione regionale;
- programmazione delle strade di competenza provinciale;
- programmazione provinciale della rete scolastica e dell'edilizia scolastica;
- raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
- intese-tipo con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale.

4. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare, limitatamente alle variazioni di bilancio, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza

del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 24

Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Consiglio Provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e comunque entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni.

3. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno 3 sedute consecutive, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

4. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

Art. 25

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto, nel rispetto delle norme dell'apposito Regolamento:

a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, e comunque nel rispetto delle norme di apposito regolamento;

b) di chiedere la convocazione del Consiglio Provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta;

c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal consiglio o di emendamenti;

d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.

Art. 26

Vicepresidente e Consiglieri delegati

1. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.

2. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e coordinamento. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di provvedimenti nelle rispettive materie oggetto di delega.

Art. 27

Iniziativa delle deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta:

a) al Presidente della Provincia;

b) a ciascun consigliere provinciale;

c) all'Assemblea dei Sindaci;

d) a uno o più Consigli comunali o Consigli di unioni dei comuni;

e) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Provincia.

2. Gli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonché di rendiconto della gestione sono proposti al Consiglio dal Presidente della Provincia; il Consiglio adotta gli schemi di bilancio nonché di rendiconto della gestione che trasmette all'Assemblea dei Sindaci per ottenere il richiesto parere.

3. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione.

Art. 28

Verbalizzazione

1. Il segretario generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, coordinando i procedimenti di redazione del verbale, consistenti nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate.

Capo III

ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 29

L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia o da loro Consiglieri delegati, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.
2. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale.
3. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale.
4. L'Assemblea, entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di adozione del bilancio, esprime il proprio parere in relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
5. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.
6. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
7. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia. In seconda convocazione, che non può essere convocata prima che siano decorse ventiquattro ore, la convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.
8. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.

9. L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione dalla Segreteria Generale della Provincia.

10. L'Assemblea dei sindaci ha poteri propositivi soprattutto nelle materie relative all'esercizio delle funzioni fondamentali che la Provincia esercita d'intesa con i Comuni e relativamente alla gestione dei servizi di rilevanza economica.

11. In seno all'Assemblea è costituita la Commissione di garanzia, composta da due sindaci e due consiglieri provinciali, con compiti di tutela delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri e dell'Assemblea dei sindaci, che ha funzioni di controllo delle corrette relazioni istituzionali e sulla trasparenza dell'attività dell'amministrazione. La Commissione può audire il Segretario Generale, i Dirigenti e il Collegio dei revisori dei conti. Il regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione della Commissione di garanzia.

Art. 30

Consulta delle elette

1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, è istituita la Consulta delle Elette, composta da tutte le consigliere comunali e provinciali del territorio. La Consulta formula proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile. A tal fine la Consulta può avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali, nonché di esperte della condizione femminile.

2. La Consulta fornisce pareri agli organi della Provincia prima della definizione degli atti di indirizzo di competenza del Consiglio per la promozione della parità di genere.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 31

Organi di direzione amministrativa

1. Sono organi di direzione amministrativa della Provincia: il Segretario Generale, il Direttore Generale, ove previsto dalla norma, e i dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza.

2. Gli organi di direzione amministrativa adottano gli atti e i provvedimenti e svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e

amministrativa per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'ente.

Art. 32

Segretario Generale e Dirigenza Apicale

1. Il Presidente della Provincia nomina il Segretario Generale individuandolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. L'incarico può essere revocato anticipatamente, così come disposto per legge, con provvedimento motivato del Presidente della Provincia.

2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Provincia, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei sindaci, può rogare i contratti nell'interesse della Provincia e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente della Provincia.

3. Ove il Direttore Generale, se previsto dalla norma, non sia nominato, il Presidente della Provincia può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario Provinciale o ad uno dei dirigenti per la durata stabilita nel provvedimento.

4. Il Segretario Generale presiede la Conferenza provinciale dei segretari dei Comuni e delle Unioni di Comuni. La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno per promuovere le più efficaci forme di collaborazione tra gli uffici e i servizi delle amministrazioni. La partecipazione ai lavori della Conferenza è a titolo gratuito.

Art. 33

Attribuzione, definizione e funzione degli incarichi dirigenziali

1. Previo assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dalla legge, il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, su proposta scritta e motivata del Direttore Generale o, se questo non sia nominato, del Segretario Generale, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definiscono gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

3. L'ente si dota di un organismo di valutazione della performance, definendone con regolamento composizione e compiti anche ulteriori rispetto a quelli direttamente attinenti al sistema ed al processo di valutazione. In tutti i

casi in cui ciò non contrasti con norme imperative, tale organismo è presieduto dal Direttore Generale o, se questo non sia nominato, dal Segretario Generale.

4. La funzione dirigenziale si estrinseca nell'esercizio dell'attività gestionale e del potere di organizzazione in modo adeguato alle esigenze espresse negli atti di indirizzo degli organi di direzione politica.

Art. 34

Giusto procedimento

1. Sulle proposte di deliberazione del consiglio e sulle proposte di decreto del Presidente della Provincia deve essere espresso, qualora gli stessi non costituiscano meri atti di indirizzo, il parere in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del dirigente dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile.

2. Le modalità di effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla legge per gli atti, nonché per gli accordi sostitutivi dei provvedimenti, di competenza degli organi di direzione politica e degli organi di direzione amministrativa sono definite nei regolamenti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio Provinciale e dall'Assemblea dei Sindaci con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

Art. 36

Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato, nelle forme di legge, sul sito internet della Provincia ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.

2. Lo Statuto è inoltre trasmesso alla Regione al fine della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, ed inviato al Governo centrale per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.